



COMUNE DI COLOGNA VENETA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 Reg. Delib.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

FANTON MICHELE	PRESIDENTE	Presente
TAGLIARO FABIO	VICE PRESIDENTE	Presente
SCALZOTTO MANUEL	SINDACO	Presente
DAL SENO FERDINANDO	CONSIGLIERE	Presente
AVELLA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
GIACCHERELLO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CHIERICO ELISA	CONSIGLIERE	Assente
BERTIN GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
MASSIGNANI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
FIN ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
BORTOLOTTO ALICE	CONSIGLIERE	Presente
POLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
TOZZO LORENZA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. FANTON MICHELE Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

E' presente l'Assessore esterno Valbusa Laura.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il sistema della riscossione in Italia, se visto in un quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di SpA ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento nel 2005 ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale Gruppo Equitalia, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il controllo pubblico: dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento nel 2010 ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia SpA ;
- un terzo momento è quello che ha portato, lo scorso anno in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società Equitalia Servizi di riscossione S.p.A, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione;

Considerato che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili che a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

Preso quindi atto che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con

modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;

3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso.

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità.

Dato atto che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, il canone di occupazione suolo ed aree pubbliche COSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali il trasporto scolastico, la mensa, i servizi cimiteriali nonché le entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva, al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di bilancio sia il medesimo trattamento tra contribuenti, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

Considerato che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Si propone, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare dalla data della presente delibera al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Cologna Veneta, tramite ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa.

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la facoltà per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate a decorrere dal 1° luglio 2017;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore Capani dott.ssa Angela in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in data 10/07/2017;

Dato atto che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 24/07/2017 dalla 2^a Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale di seduta (all. A);

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bortolotto Alice, Poli Antonio, Tozzo Lorenza), astenuti nessuno, espressi in forma palese alzata di mano;

DELIBERA

1. di delegare le funzioni e affidare le attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, di questo ente Comune di Cologna Veneta, in termini di continuità con il previgente regime, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;

2. di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;

3. di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;

4. di dare atto inoltre che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

5. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, in quanto Responsabile del relativo Procedimento, nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ex D. Lgs. 33/2013;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bortolotto Alice, Poli Antonio, Tozzo Lorenza), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni.

INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 7 ALL'O.D.G. (ALL. A)

PRESIDENTE: Punto 7° dell'ordine del giorno: <<Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione>>. Prego Dottoressa Capani.

DOTT.SSA CAPANI: Questa delibera viene proposta perché con decorrenza 1° luglio 2017 cessa di esistere Equitalia; negli ultimi 10 anni il sistema della riscossione in Italia è stato caratterizzato da vari eventi e da vari interventi da parte del Legislatore per cercare di dare una maggiore efficacia e una maggiore omogeneità nell'azione di recupero delle imposte non pagate.

Alla fine di tutte queste norme che si sono succedute, il Decreto Legge 193 del 2016 ha previsto proprio che dal 1° luglio 2017 il gruppo Equitalia deve cessare da qualsiasi attività di riscossione, proprio non deve più esserci e tutto quello che riguarda la riscossione da parte di un agente della riscossione, tutte le sue funzioni vengono attribuite alle Agenzie delle Entrate.

Questa Agenzia delle Entrate deve svolgere le funzioni che prima erano di Equitalia, tramite un suo ente strumentale pubblico – economico che viene chiamato proprio Agenzia delle Entrate Riscossioni; questa subentra a Equitalia a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche in tutte le procedure di recupero e di emissione dei ruoli.

Il Decreto prevede che gli enti possono affidare, con apposita deliberazione, la riscossione volontaria e coattiva a questo nuovo ente per la riscossione; il Comune, infatti, può usufruire di più strumenti per la riscossione coattiva delle entrate, fra questi anche il ruolo e l'unico modo per poterlo fare è proprio quello di affidare questa gestione a questo nuovo ente.

Per tanto con questa gestione ci sarà anche una continuità con tutti i ruoli e con tutte le posizioni che ci sono già in essere con Equitalia ad essere adesso in capo a questa Agenzia delle Entrate Riscossione.

Non sarà l'unico modo per il recupero delle entrate, potrà esserci ingiunzione di pagamento e sarà una valutazione che verrà fatta di volta in volta in base ai tipi di entrata.

PRESIDENTE: Grazie Dottoressa, ci sono osservazioni? Passiamo alla votazione.

Favorevoli?

Contrari?

Votiamo ora per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari?

Approvato. Grazie Dottoressa Capani.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
FANTON MICHELE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SALTARIN LAURA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 16-08-2017

Li, 16-08-2017

IL Vice Segretario Comunale
Dott. Nordio Roberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il

Li, _____

IL Vice Segretario Comunale
Dott. Nordio Roberto
